COMUNE DI BERGAMO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONEDELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DISCIPLINATA DALLA LEGGE N. 160 DEL 27 DICEMBRE 2019

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 11 Prop.Del./25 Reg. IN DATA 20.04.2020
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 71 PROP./73 REG. IN DATA 21.10.2024
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 44 PROP./45 REG. IN DATA 05/10/2026

3^ STESURA

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Finalità, ambito di applicazione e presupposto dell'imposta

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Bergamo dell'imposta municipale propria, in forma abbreviata IMU, disciplinata dall'art.1, commi 738-783 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. Presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso, così come definito dal successivo art.3, di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata e le pertinenze della stessa non costituisce presupposto dell'imposta salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Art. 2
Definizione di fabbricati e aree

1. Ai fini dell'imposta di cui all'art.1 del presente regolamento:
a) per **fabbricato** si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
b) per **area fabbricabile** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali;
c) per **terreno agricolo** si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato;
d) per **abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
e) Per **pertinenze dell'abitazione principale** si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Art. 3
Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili di cui all' art.1, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

Art. 4
Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Bergamo con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso.
L'imposta non si applica agli immobili di cui il Comune di Bergamo è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

Art. 5
Base imponibile

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui al precedente art.1.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è determinato applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati dalle disposizioni normative vigenti in materia, nonché le rivalutazioni stabilite con atto normativo generale.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto- legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere *c)*, *d)* e *f)*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6

giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
6. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è calcolato applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore determinato dalle disposizioni normative vigenti in materia, nonché le rivalutazioni stabilite con atto normativo generale.

Art. 6
Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

1. Le aliquote sono stabilite dal Comune, con deliberazione di Consiglio.
2. Le misure delle aliquote sono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge, al fine di assicurare gli equilibri di bilancio.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel Comune.
4. Le deliberazioni concernenti la determinazione delle aliquote dell'imposta municipale propria sono soggette a pubblicità in base alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 7
Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili indicati all'art. 1, comma 759 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019.
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 8
Disposizioni, riduzioni e detrazioni

1. Dall'imposta municipale propria è prevista una detrazione alle condizioni e modalità indicate al comma 749, dall'art 1, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019.
2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
3.La base imponibile è ridotta del 50% nei casi indicati al comma 747 dell'art. 1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019.
4. La fatiscenza sopravvenuta del fabbricato oggetto della riduzione del 50% di cui al comma precedente comporta uno stato di inagibilità e inabilità comprovato anche dalla mancata attivazione dei pubblici servizi di erogazione di gas, acquedotto ed energia elettrica.
L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto che comporta il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza statica (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), che rendono impossibile o pericoloso l'utilizzo dell'immobile stesso che risulta oggettivamente ed assolutamente inidoneo all'uso cui è destinato, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone.
Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione di cui al comma 3 non rileva lo stato di fatiscenza di fabbricati il cui stato di inagibilità, inabitabilità e non utilizzabilità possa essere superato con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 3, lett. a) e b) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..

Il fabbricato può ritenersi inagibile o inabitabile ai fini della riduzione ove ricorrano, a titolo esemplificativo, le seguenti condizioni di fatiscenza sopraggiunta:

a) fondazioni con gravi lesioni che possono compromettere la stabilità dell'edificio;
b) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
c) strutture di collegamento e strutture verticali con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
d) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.

5. Il fabbricato non può ritenersi inagibile o inabitabile ai fini di cui al comma 3 ove ricorrano, a titolo esemplificativo, le seguenti condizioni:

a) fabbricati inutilizzati o fabbricati a cui manchino gli allacciamenti ad utenze
b) fabbricato dichiarato in Catasto come ultimato ma ancora in attesa del certificato di conformità edilizia/agibilità.
c) fabbricato i cui requisiti igienico-sanitari possano essere riacquisiti con lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 3, lett. a) e b) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..

Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari (individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, e l'inagibilità o inabitabilità riguarda singole unità immobiliari, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata solo a queste ultime e non all'intero edificio.

L'inizio e la cessazione della condizione d'inabitabilità o inagibilità devono essere dichiarate dal contribuente, attraverso dichiarazione di variazione IMU sulla base della modalità e scadenze previste dalle disposizioni legislative o regolamentari vigenti.

Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione di cui al comma 3 l'inizio della condizione d'inabitabilità o inagibilità, decorre dall'annualità per la quale è stata presentata entro i termini la dichiarazione di variazione IMU, a condizione che alla medesima siano in alternativa allegati:

a) certificazione del Comune di Bergamo circa lo stato di inagibilità o inabitabilità dell'immobile;

oppure

b) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/200 contenente analitica descrizione relativa allo stato dell'immobile e motivazione delle cause di degrado, corredata da dichiarazione di tecnico abilitato attestante lo stato di inagibilità od inabitabilità dell'immobile; nel caso di dichiarazione mendace verranno applicate tutte le penalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali, oltre che il recupero della maggiore imposta dovuta e non versata.

L'omissione di uno degli adempimenti di cui ai periodi precedenti comporta il mancato riconoscimento dell'agevolazione nei termini e alle condizioni del presente regolamento.

TITOLO II
ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 9
Versamenti e dichiarazioni

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nel precedente art.3 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.
Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti indicati nel precedente art.3 devono effettuare il versamento dell'imposta dovuta per l'anno secondo quanto disposto dal comma 762 e 763 dell'art.1 della Legge n. 160 del 27 novembre 2019.
3. L'imposta dovuta ai sensi del precedente comma deve essere corrisposta secondo le disposizioni di cui al comma 765 dell'art.1 della Legge n° 160 del 27 dicembre 2019. Gli importi sono arrotondati nelle modalità di legge.
4. Le dichiarazioni devono essere redatte ed i versamenti eseguiti nei termini e secondo le modalità stabilite dai modelli approvati dalle autorità competenti.
5. Per quanto non diversamente disposto, per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
6. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

TITOLO III
ACCERTAMENTI E CONTROLLI

Art. 10
Funzionario Responsabile

1. Con deliberazione della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.
2. In particolare il funzionario responsabile:
   a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, liquidazione, accertamento, riscossione ed applicazione delle sanzioni;
   b) sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale;
   c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione coattiva;
   d) dispone i rimborsi;
   e) provvede a trasmettere all'avvocatura del Comune controdeduzioni, informazioni, valutazioni e quanto altro necessario per il contenzioso;
   f) esercita il potere di autotutela e sottoscrive gli atti di accertamento con adesione;
   g) verifica e controlla l'attività dei terzi cui sia stata eventualmente affidata la gestione del tributo;
   h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti.

Art. 11
Attività di controllo

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti.
2. I controlli sono finalizzati al recupero della evasione tributaria e vengono effettuati sulla base di criteri annualmente impartiti dalla Giunta Comunale, decisi in considerazione di una stima della entità della evasione per le diverse tipologie di immobili, nonché della capacità operativa dell'ufficio, in relazione alla struttura organizzativa.
3. Le operazioni di liquidazione ed accertamento vengono effettuate sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta Comunale per le modalità ed il fine di cui al comma precedente.
4. I rapporti tra contribuente e il Comune di Bergamo sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
5. Non sono irrogate sanzioni ne' richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione comunale, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
6. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta, ferma la valutazione in concreto e nei casi specifici dell'eventuale pregiudizio arrecato all'esercizio dell'azione di controllo.
7. Ai fini del potenziamento dell'attività del servizio Tributi e Catasto sono erogati compensi incentivanti al personale addetto alla gestione delle entrate. La Giunta Comunale determina l'ammontare del fondo e i criteri per l'erogazione, ai sensi del comma 1091, dell'art.1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018.

Art. 12
Accertamento

1. A seguito dell'attività di cui al precedente art.11, il Comune, entro i termini di legge, provvede alla notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento d'ufficio ed in rettifica.

Con esclusione degli atti di cui al comma 2 dell'art.6 bis della legge n°212 del 27/7/2000, gli avvisi di accertamento sono preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo.

2. Per consentire il contradditorio, il Comune comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 bis della Legge n° 212 del 27/7/2000.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

4. A richiesta del contribuente l'ufficio provvede alla compensazione tra importi a debito ed importi a credito anche relativi a diverse annualità. L'avviso di accertamento deve, in ogni caso, indicare distintamente l'intero importo a debito e l'importo a credito che si compensa. L'eventuale eccedenza di credito non compensata potrà essere rimborsata al contribuente oppure utilizzata per successivi versamenti.

5. Per l'accertamento dell'imposta si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite dal "Regolamento delle entrate".

6. L'atto di accertamento adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere.

Art. 13
Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo o il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

TITOLO IV
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 14
Principi generali

1. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento e di ridurre il ricorso al contenzioso, è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione.

2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.

3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo.

4. Esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

5. Per il ricorso all'accertamento con adesione si deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rapporto tra i costi ed i benefici, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

6. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione è il funzionario responsabile delle imposte.

Art. 15
Procedimento

1. Il funzionario responsabile, effettuate le valutazioni di cui all'articolo precedente, notifica l'avvio del contraddittorio di cui all'art. 12, comma 1, secondo periodo, comprensivo dell'invito a comparire per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico inviati ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, non costituiscono invito, ai sensi del precedente comma, per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile

Art. 16
Istanza del contribuente

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento, per il quale non si applica il contraddittorio preventivo, può formulare, prima dell'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, anche in difetto dell'invio dell'invito a comparire di cui all'art.15, comma 1. L'istanza di adesione è proposta entro il termine di presentazione del ricorso.

2. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvio del contraddittorio di cui all'art. 12, comma 1.

Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei quindici giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento che sia stato preceduto dell'avvio del contraddittorio di cui all'art. 12, comma 1. In tale ultimo caso, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia tributaria è sospeso per un periodo di 30 giorni.

3. Il contribuente che si è avvalso della facoltà di cui al comma 2, primo periodo, non può presentare ulteriore istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento.

4. È fatta sempre salva la possibilità fra le parti, laddove dall'esito delle osservazioni della comunicazione di avvio del contraddittorio preventivo emergano i presupposti per un accertamento con adesione, di dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento.

5. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

6. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo, salvo quanto previsto dal comma 2, ultimo periodo.

7. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio formula l'invito a comparire.

8. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

9. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se pervenute entro tale data.

10. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del funzionario responsabile dell'imposta.

Art. 17
Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, il funzionario responsabile redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione, che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile o suo delegato.

2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovuti in dipendenza della definizione.

3. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo di cui all'art.12 comma 1, l'ufficio, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 comma 2, e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento o rettifica ovvero dell'atto di recupero.

Art. 18
Perfezionamento dell'adesione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

3. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere, con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione, un pagamento rateale con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano €.50.000,00.

L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

4. Competente all'esame dell'istanza è il funzionario responsabile e, qualora non ricorrano gravi motivi, l'istanza è accolta e, sulle somme dovute a titolo di imposta rateizzate, si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale.

Art. 19
Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento.
2. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non èintegrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
3. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi, nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dagli atti in possesso alla data medesima.

Art. 20
Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura ridotta da quanto stabilito dall'art.15, comma 1, del D.Lgs. n° 218 del 19/06/1997.

TITOLO V
AUTOTUTELA

Art. 21
Competenza

1. Il funzionario responsabile, nei limiti e con le modalità di cui al presente regolamento, può procedere:

a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o errati;
b) alla revoca d'ufficio di atti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano unriesame delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno costituito presupposto dell'atto medesimo.

Art. 22
Limiti e modalità

1. Il provvedimento di autotutela, debitamente motivato, va notificato al destinatario dell'atto.

2. Il funzionario responsabile procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:

a) errore di persona;

b) errore di calcolo;

c) errore sull'individuazione del tributo;

d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;

e) errore sul presupposto d'imposta;

f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;

g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

3. Non sussiste l'obbligo per quanto previsto al comma precedente decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.

4. Non è consentito ricorso all'autotutela per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato, favorevole al Comune.

Art. 23
Autotutela in pendenza di giudizio

1. In pendenza di giudizio, il provvedimento di autotutela è adottato previo esame da parte dell'Avvocatura del Comune:

a) del grado di probabilità di soccombenza del Comune;
b) del valore della lite;

c) del raffronto tra la pretesa tributaria in contestazione e l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna;
d) della giurisprudenza formatasi in materia.

2. Qualora dall'esame di cui al primo comma emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, accertato l'interesse del Comune all'esercizio dell'autotutela, annulla in tutto o in parte, il provvedimento contestato, dandone comunicazione al contribuente.

TITOLO VI
RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 24
Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 90 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo in base all'affidamento previsto dall'art.2 del DL n° 193 del 22/10/2016; il ruolo deve essere formato e reso esecutivo in base alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 25
Rimborsi e compensazioni

1. Il contribuente può chiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura di legge.
2. In caso di ricorso contro l'atto di attribuzione della rendita catastale, qualora l'ufficio competente (Agenzia del Territorio) o la Commissione Tributaria adita, accogliendo il ricorso, decidano il declassamento, il funzionario responsabile dispone il rimborso d'ufficio.
3. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1 del presente articolo possono, su richiesta del contribuente, da inviare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta municipale propria.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 26
Efficacia retroattiva

1. Il presente regolamento ha effetto retroattivo in base alle disposizioni di legge vigenti.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità, ambito di applicazione e presupposto dell'imposta pag. 1
Art. 2 - Definizione di fabbricati e aree pag. 1
Art. 3 - Soggetti passivi pag. 2
Art. 4 - Soggetto attivo pag. 2
Art. 5 - Base imponibile pag. 2
Art. 6 - Determinazione dell'aliquota e dell'imposta pag. 3
Art. 7 - Esenzioni pag. 3
Art. 8 - Disposizioni, riduzioni e detrazioni pag. 3

TITOLO II - ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 9 - Versamenti e dichiarazioni pag. 5

TITOLO III - ACCERTAMENTI E CONTROLLI

Art. 10 - Funzionario Responsabile pag. 6
Art. 11 - Attività di controllo pag. 6
Art. 12 -Accertamento pag. 7
Art. 13 -Contenzioso pag. 7

TITOLO IV - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 14 - Principi generali pag. 8
Art. 15 - Procedimento d'ufficio pag. 8
Art. 16 - Procedimento ad iniziativa del contribuente pag. 8
Art. 17 - Atto di accertamento con adesione pag. 9
Art. 18 - Perfezionamento dell'adesione pag. 10
Art. 19 - Effetti della definizione pag. 10
Art. 20 - Riduzione della sanzione pag. 10

TITOLO V - AUTOTUTELA

Art. 21– competenza pag. 11
Art. 22 - Limiti e modalità pag. 11
Art. 23 - Autotutela in pendenza di giudizio pag. 11

TITOLO VI - RISCOSSIONE E RIMBORSI
Art. 24 - Riscossione coattiva pag. 13
Art. 25 - Rimborsi e compensazioni pag. 13

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 26 - Efficacia retroattiva pag. 13